

CONTRATTO DI INCARICO DI COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER
LA LEGISLAZIONE

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

T R A

La Regione Marche, Codice fiscale n. _____, con sede in Ancona _____, rappresentata dal Segretario generale della Giunta regionale dott. Mario Becchetti, codice fiscale _____ di seguito indicato come “Regione”

E

Il/la dott./dott.ssa _____, codice fiscale _____, Partita Iva n. _____ (eventuale), Iscritto/a all'albo ... (eventuale), nato/a a _____ il _____ residente in _____, di seguito indicato come “Componente del Comitato”

PREMESSO

- che è necessario costituire il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione di cui all'art. 26 della l.r. 18/2021, di seguito “Comitato”;
- che con la DGR n. 132 del 17/02/2026 sono stati definiti i criteri e le modalità di nomina dei componenti del suddetto Comitato;
- che sono state espletate le procedure previste dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 108/2023, tenuto conto di quanto altresì disposto dalla citata DGR n. 132/2026;
- che, a seguito della procedura comparativa svolta, con la DGR n. .. del... il/la Prof./Avv. _____ è stato nominato componente del Comitato per il profilo di esperto;
- che il provvedimento di conferimento dell'incarico _____ è stato pubblicato in data _____, per estremo, nella sezione “Consulenti e collaboratori” di Amministrazione Trasparente della Regione Marche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento dell'incarico di componente del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Componente del Comitato si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire supporto nell'elaborazione di iniziative legislative e regolamentari, compresa l'analisi tecnico-normativa delle stesse;
- b) coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nelle questioni di rilievo istituzionale, anche con riguardo a quelle trattate nelle conferenze delle Regioni e delle Province autonome e nelle conferenze Stato-Regioni e Unificata;
- c) esaminare e fornire il proprio orientamento in relazione alle questioni di carattere generale poste dal Presidente, dalla Giunta e dalle strutture della Giunta regionale sulle materie di competenza regionale.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il Componente del Comitato si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione dello svolgimento dell'incarico. Le attività saranno svolte secondo le modalità di cui all'allegato A all'avviso di selezione, che si intende integralmente richiamato anche se non allegato al presente contratto.

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

Al Componente del Comitato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio a far data dalla sottoscrizione del presente contratto ed è conferito per la durata della legislatura in corso. Ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 18/2021, il Comitato continua a svolgere, le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro 15.000,00 annui (quindicimilaeuro), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS, se dovuto, da corrispondersi di norma in rate trimestrali, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF la Regione effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il Componente del Comitato dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Componente del Comitato comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per la partecipazione alle sedute in presenza presso la sede della Regione, purché debitamente documentate, nella misura massima annua di € 1.500,00.

Al Componente del Comitato non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso sarà accreditato sul c/c n., ABI, CAB....., intestato a presso la Banca Agenzia n.
Via/piazza

La Regione non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di

pagamento non portate a conoscenza alla stessa Regione con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO, RISOLUZIONE E REVOCA

La Regione si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'incarico di componente del Comitato è revocato in caso di inosservanza delle modalità di funzionamento del Comitato medesimo nonché in caso di specifiche inadempienze degli obblighi connessi all'incarico stesso.

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto da parte della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013 nonché della D.G.R. n. 64 del 2014 concernente "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche", che ai fini di cui all'articolo 10 del presente contratto, viene consegnata al collaboratore.

Il Componente del Comitato può rinunciare anticipatamente all'incarico, prima della scadenza del presente contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da inviare al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Segretario generale e al dirigente della struttura competente per l'attività normativa. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione. Pertanto il Componente del Comitato non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della Regione ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Regione.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Componente del Comitato entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

La Regione è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Componente del Comitato a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Il Componente del Comitato non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio della Regione.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Componente del Comitato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del medesimo decreto legislativo, nonché del Reg. UE N. 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali del medesimo decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. Ai fini del presente articolo il Componente del Comitato si impegna a consegnare per la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Marche, sezione "Amministrazione trasparente", il proprio CV e le dichiarazioni prescritte dall'articolo 15 del D.lgs. n. 33 del 2013 privi dei dati personali e di quelli che non intende rendere pubblici.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile e le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, del codice civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il Componente del Comitato dichiara di accettare la competenza del Foro di Ancona.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ancona,

Letto, confermato, sottoscritto

LA REGIONE

IL COMPONENTE DEL COMITATO

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso, risoluzione e revoca)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 9 – (Divieto di concorrenza)

Art. 10 – (Tutela dei dati personali)

Art. 12 - (Foro competente)

IL COMPONENTE DEL COMITATO